



16.11.2022

Commento concernente la modifica dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022

Sommario

1 Situazione iniziale..... 3

2 Punti essenziali del progetto 4

3 Compatibilità con il diritto internazionale e rapporto con la legislazione dell’UE 5

4 Commento alle singole disposizioni 6

5 Ripercussioni 11

5.1 Ripercussioni per la Confederazione 11

5.2 Ripercussioni per i Cantoni 11

5.3 Ripercussioni per i Comuni 11

5.4 Ripercussioni per l’economia, per l’ambiente e per la salute 11

1 Situazione iniziale

Con il «Piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari», adottato dal Consiglio federale il 6 settembre 2017 [1], sono state decise varie misure volte a ridurre i rischi derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari nell'ambito non professionale. Come prima misura, nel 2019 l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha pubblicato un elenco di prodotti fitosanitari omologati per l'impiego non professionale. Come seconda misura, da gennaio 2021 possono essere consegnati agli utilizzatori non professionali solo questi prodotti. Una terza misura «Criteri più rigorosi per l'omologazione di prodotti fitosanitari per l'impiego non professionale» è oggetto del presente progetto. Per proteggere la salute degli utilizzatori e l'ambiente, occorre limitare maggiormente l'omologazione di prodotti fitosanitari per l'impiego non professionale. A tale scopo occorre adeguare i requisiti per l'omologazione di prodotti fitosanitari per la categoria di utilizzatori «impiego non professionale».

[1] www.blw.admin.ch > Produzione sostenibile > Protezione dei vegetali > [Piano d'azione](#) Prodotti fitosanitari

2 Punti essenziali del progetto

Nell'ambito dell'attuazione del Piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari sono previste le seguenti modifiche:

- Per l'omologazione di prodotti fitosanitari per l'utilizzo non professionale vengono introdotti nuovi criteri, che devono essere adempiuti in aggiunta ai criteri per i prodotti impiegati a titolo professionale. Questi criteri si basano sulla classificazione dei prodotti in base ai pericoli per l'ambiente e alla salute, sulla valutazione e sulla gestione dei rischi. I prodotti fitosanitari non vengono più autorizzati per l'impiego da parte di privati, se presentano determinati pericoli per la salute, sono tossici o molto tossici per gli organismi acquatici o costituiscono un rischio per le api. Inoltre, viene perseguito l'approccio che le superfici trattate devono essere accessibili in qualsiasi momento, senza dover indossare dispositivi di protezione per limitare i rischi a un livello accettabile. In questo modo si proteggono le persone che non sono a conoscenza di un precedente trattamento con prodotti fitosanitari.
- I coadiuvanti (p. es. prodotti umidificanti e adesivi) sono altresì esclusi dall'impiego non professionale. L'impiego non professionale di coadiuvanti è connesso a rischi per la salute delle persone e per l'ambiente. I vantaggi per gli utilizzatori non professionali non compensano tuttavia questi rischi.
- Inoltre, vengono ampliate tenendo conto di nuovi criteri le vigenti restrizioni per l'impiego a titolo professionale di prodotti fitosanitari e coadiuvanti nelle zone d'insediamento. Come finora, le superfici di produzione agricola in zone d'insediamento non sono interessate da queste restrizioni. I prodotti che, osservando queste nuove limitazioni, possono continuare ad essere impiegati nelle zone d'insediamento sono riportati nell'Elenco dei prodotti fitosanitari.
- A seguito dei riscontri pervenuti durante la consultazione e parallelamente al trattamento da parte del Parlamento della mozione Graf (20.4579) «Non omologare più per l'uso non professionale prodotti fitosanitari tossici per l'uomo, gli insetti o gli organismi acquatici», il progetto è stato incentrato sull'esclusione dei prodotti fitosanitari per l'impiego non professionale differenziata e basata sulle loro proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche.

3 Compatibilità con il diritto internazionale e rapporto con la legislazione dell'UE

Poiché i prodotti fitosanitari non sono oggetto dell'accordo tra la Svizzera e l'UE sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo), la Svizzera è libera di emanare disposizioni proprie. Al capitolo 14 dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA), tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative viene nominata l'ordinanza sui prodotti fitosanitari. Questo capitolo disciplina il reciproco riconoscimento dei dati di verifiche che, con i criteri di omologazione previsti, non è soggetto a restrizioni. Determinate classificazioni secondo il «Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006» verranno utilizzate come criterio di omologazione. Il riferimento a questa ordinanza non influenza la compatibilità con il diritto dell'UE. I criteri di omologazione più rigorosi previsti per i prodotti fitosanitari destinati all'impiego non professionale sono compatibili con la legislazione europea.

4 Commento alle singole disposizioni

Art. 17 cpv. 1^{ter} e 2 Requisiti

Per proteggere la salute delle persone e l'ambiente, nel nuovo capoverso 1^{ter} vengono stabiliti nuovi requisiti per i prodotti fitosanitari che devono essere omologati per un impiego non professionale. Questi requisiti vengono disciplinati al numero 1 del nuovo allegato 12. Il capoverso 2 disciplina le responsabilità del richiedente.

Art. 64 cpv. 4

Per proteggere la salute e l'ambiente, i coadiuvanti (p. es. prodotti umidificanti e adesivi) sono esclusi dall'impiego non professionale. L'impiego non professionale di coadiuvanti è connesso a rischi per la salute delle persone e per l'ambiente. I vantaggi per gli utilizzatori non professionali non compensano tuttavia questi rischi.

Art. 68 cpv. 4 e 4^{bis} Limitazioni d'impiego

Allo stato attuale, nelle zone d'insediamento su superfici quali parchi, giardini, impianti sportivi e per il tempo libero, cortili delle scuole o parchi giochi nonché nelle immediate vicinanze di infrastrutture sanitarie è consentito esclusivamente l'impiego di prodotti fitosanitari la cui classificazione ed etichettatura adempie i requisiti contestualmente in vigore per i prodotti fitosanitari destinati all'impiego non professionale. Per mantenere il livello di protezione così raggiunto, parallelamente ai nuovi criteri di omologazione per i prodotti destinati all'impiego non professionale vengono limitati maggiormente rispetto al passato anche i prodotti fitosanitari e coadiuvanti che possono essere impiegati da utilizzatori professionali su superfici accessibili al pubblico e nei giardini privati nelle zone d'insediamento. Vengono ampliati segnatamente i criteri concernenti la classificazione e l'etichettatura dei pericoli per la salute, che escludono i prodotti dall'impiego su superfici accessibili al pubblico e nei giardini privati nelle zone d'insediamento. Le nuove restrizioni vengono definite al numero 2 del nuovo allegato 12.

Il divieto non si applica alle superfici agricole fuori delle zone d'insediamento, anche se vengono utilizzate occasionalmente come superfici per attività ricreative o sportive. Il termine «giardini» comprende sia i giardini privati che quelli pubblici e comunitari. Il divieto non si applica inoltre alle superfici che vengono utilizzate per la produzione agricola o per il giardinaggio (ossia frutticoltura, coltura di bacche, viticoltura, orticoltura e produzione di piante ornamentali) e sono ubicate all'interno della zona d'insediamento. Il divieto non si applica altresì agli ambienti interni come serre professionali, locali di produzione, lavorazione o deposito nonché ai trattamenti erbicidi effettuati su depositi di terreno vegetale, superfici a maggese e superfici per la promozione della biodiversità secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (RS 910.13) per combattere piante problematiche (trattamenti pianta per pianta).

Le disposizioni dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim. RS 814.81) riguardanti l'impiego di prodotti fitosanitari continuano a rimanere in vigore, in particolare i divieti di cui all'allegato 2.5 numero 1.1 capoverso 2 ORRPChim nonché le deroghe al divieto di impiego di prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2.5 numero 1.2 capoversi 4 e 5 ORRPChim (ossia trattamenti pianta per pianta su piante problematiche con erbicidi lungo le strade e i tracciati ferroviari).

Art. 86h Disposizione transitoria

I prodotti fitosanitari omologati già oggi per l'impiego non professionale dovranno essere esaminati, d'intesa con il servizio di valutazione, entro due anni dall'entrata in vigore dei nuovi

criteri da parte del Servizio di omologazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Se necessario, le autorizzazioni dei prodotti vengono contemporaneamente adeguate o revocate. In caso di revoca, le scorte dei prodotti interessati possono essere immesse sul mercato ancora per 12 mesi e, successivamente, possono essere utilizzate per altri 12 mesi.

I coadiuvanti già ad oggi autorizzati per l'impiego non professionale dovranno essere revocati dal Servizio di omologazione dell'USAV entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti modifiche all'ordinanza. Questa revoca avverrà contemporaneamente per tutti i prodotti interessati. È consentito immettere sul mercato le scorte esistenti nei dodici mesi successivi alla revoca e utilizzarle negli ulteriori dodici mesi successivi.

Allegato 11, numero 13, Indicazioni sugli imballaggi dei prodotti fitosanitari

Questo allegato disciplina le indicazioni che devono figurare nell'etichetta. Le unità per il dosaggio vengono adattate per un impiego non professionale.

Allegato 12 Requisiti posti ai prodotti fitosanitari destinati all'impiego non professionale e restrizioni per l'applicazione di prodotti fitosanitari e coadiuvanti nelle zone d'insediamento

Numero 1

Il nuovo allegato elenca tutti i requisiti che si applicano specificamente per l'omologazione di prodotti fitosanitari per l'impiego non professionale.

- Let. a I principi attivi con determinate proprietà indesiderate sono identificati come candidati alla sostituzione secondo l'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161). I prodotti fitosanitari contenenti uno o più principi attivi candidati alla sostituzione sono sostituiti, se possibile, con prodotti non contenenti candidati alla sostituzione (art. 34 OPF). In questo modo si riducono al minimo i rischi legati ai prodotti fitosanitari e, di conseguenza, si migliora la protezione delle persone e dell'ambiente. Per proteggere la salute degli utilizzatori, nei prodotti fitosanitari per l'impiego non professionale non devono addirittura essere più consentiti candidati alla sostituzione. Pertanto, gli utilizzatori non professionali avranno a disposizione unicamente prodotti con profili di rischio fondamentalmente più favorevoli. Ciò tiene conto dal fatto che, a differenza degli utilizzatori professionali, quelli non professionali non hanno una formazione specifica e, quindi, sono tendenzialmente meno consapevoli dei rischi. Di conseguenza, non si può pretendere da loro una gestione dei prodotti molto rischiosi per la salute delle persone e l'ambiente analoga a quella degli utilizzatori professionali.
- Let. b Gli erbicidi («diserbanti»: prodotti fitosanitari destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influire su una crescita indesiderata delle piante) ad azione sistemica non vengono più omologati per l'impiego non professionale. Questi prodotti fitosanitari sono stati utilizzati spesso in passato per eliminare le piante da sentieri e piazze. Questi impieghi sono tuttavia vietati dall'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81). Continuano ad essere omologati gli erbicidi totali con un pericolo per l'ambiente ridotto come l'acido pelargonico e l'acido acetico. Per gli utilizzatori non professionali sono

inoltre disponibili alternative non chimiche come il diserbo meccanico, il trattamento termico o la copertura con teli antierbacce.

- Let. c La fornitura di prodotti agli utilizzatori non professionali è limitata già oggi mediante l'esclusione di prodotti fitosanitari con determinate classificazioni di pericolo. Per migliorare ulteriormente la tutela della salute, i criteri di esclusione basati sulla classificazione per i prodotti fitosanitari destinati all'impiego non professionale vengono integrati con classi e categorie di pericolo supplementari. Per quanto concerne la classificazione relativa alla salute e l'etichettatura, in futuro i prodotti fitosanitari per l'impiego non professionale dovranno adempiere gli stessi criteri adottati per i principi attivi con rischio ridotto (all. 2, n. 5.1.1, lett. a OPF). Di conseguenza, in futuro si applicheranno inoltre come criteri di esclusione per i prodotti destinati all'impiego non professionale le categorie 2 delle classi «Cancerogenicità», «Mutagenicità sulle cellule germinali», «Tossicità per la riproduzione» e «Tossicità specifica per organi bersaglio dopo un'esposizione singola o ripetuta», le classi «Sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle», e «Gravi lesioni oculari» nonché le categorie 1A, 1B e 1C per «Corrosione della pelle». Anche queste misure tengono conto delle differenze in fatto di conoscenze tecniche, esperienza e formazione tra utilizzatori professionali e non professionali e della conseguente consapevolezza dei rischi. Se nell'ambito non professionale viene escluso l'impiego di prodotti fitosanitari particolarmente critici per la salute, si può prevenire una pericolosa manipolazione di questi prodotti con gravi conseguenze per la salute. Un disciplinamento più restrittivo dei prodotti fitosanitari rispetto ai prodotti chimici per uso domestico è giustificato, poiché i primi vengono sparsi nell'ambiente intenzionalmente, terze persone non coinvolte possono essere esposte ad esempio mediante dispersione e un contatto possibilmente dannoso per la salute con i residui può avvenire giorni dopo lo spargimento. Vengono così esposte persone, ad esempio bambini che giocano in giardino, che non sanno che una determinata superficie è stata trattata con prodotti fitosanitari. In questo contesto, il divieto di prodotti sensibilizzanti assume un'importanza particolare, poiché è impossibile dedurre un'esposizione sicura che non provocherebbe reazioni allergiche alle persone sensibilizzate. Per rafforzare la protezione dell'ambiente, i prodotti fitosanitari classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico con tossicità acuta e cronica (categorie di pericolo 1 e 2) non vengono più omologati per l'impiego non professionale, poiché già piccole quantità utilizzate in maniera non conforme alle prescrizioni (ad esempio tramite versamento o spargimento non necessario di resti) possono avere un effetto indesiderato sull'ambiente.
- Let. d Sono esclusi i prodotti fitosanitari identificati come pericolosi per le api nella valutazione dei rischi per la salute delle api (etichettatura del rischio «SPe 8 pericoloso per le api») o per cui almeno un utilizzo autorizzato è stato identificato come pericoloso per le api (condizioni del tipo SPe 8). I giardini privati, data la loro varietà di piante da fiore, sono un luogo prediletto da insetti impollinatori come le api. Le condizioni disposte per tali prodotti per l'impiego professionale non possono essere applicate in maniera ragionevole a giardini privati relativamente piccoli. In questo modo vengono protetti anche altri insetti per cui non può essere effettuata nessuna valutazione dei rischi. Solitamente esistono alternative chimiche e non chimiche meno pericolose.
- Let. e A differenza dell'impiego professionale, in quello non professionale è possibile applicare prodotti fitosanitari senza autorizzazione speciale. Ma poiché gli utilizzatori professionali applicano prodotti fitosanitari in modo professionale e di

routine, hanno di norma molta più esperienza rispetto agli utilizzatori non professionali. Di conseguenza, per quanto riguarda la tutela della salute non si possono presupporre gli stessi comportamenti per entrambe le categorie di utilizzatori. Si deve presumere che a differenza degli utilizzatori professionali, che hanno sempre a disposizione i necessari dispositivi di protezione, come ad esempio una protezione respiratoria o guanti resistenti ai prodotti chimici, gli utilizzatori non professionali non ne dispongono sempre. Pertanto, non si può pretendere da questi ultimi che per contenere i rischi si dotino di dispositivi di protezione di livello uguale a quello degli utilizzatori professionali. Se per un impiego non professionale in sicurezza sono necessari dispositivi di protezione, questi non devono andare oltre i semplici guanti, indumenti a maniche lunghe, copricapo, occhiali protettivi e scarpe robuste. I prodotti fitosanitari per la cui applicazione sono necessarie maschere antigas non devono essere più omologati per l'impiego non professionale. Ne sono interessati i prodotti classificati come nocivi se inalati (H332), irritanti per le vie respiratorie (H335) o corrosivi per le vie respiratorie (EUH 071) e che al contempo sono formulati sotto forma di polvere o granulato o il/i cui principio/i attivo/i presenta/no una pressione di vapore $\geq 10^{-2}$ Pa.

Le esposizioni ai prodotti fitosanitari non avvengono esclusivamente al momento dell'applicazione, bensì possono verificarsi anche in seguito, ad esempio in occasione di lavori successivi nelle colture trattate. Per garantire che un prodotto fitosanitario utilizzato conformemente alle disposizioni non abbia effetti inaccettabili sulla salute delle persone, viene valutato periodicamente non solo il rischio al momento dell'applicazione, ma anche il rischio derivante dall'accesso alle superfici trattate, sia che si tratti di bambini che giocano o per effettuare lavori successivi.

Mentre si può presumere che nell'impiego non professionale del prodotto fitosanitario vengano utilizzati dispositivi di protezione adeguati conformemente alle informazioni sul prodotto, non lo si può più presumere per i lavori successivi che spesso vengono effettuati a distanza di tempo, poiché in quest'ultimo caso le informazioni sul prodotto non dovrebbero più essere disponibili. Inoltre, sussiste sempre la possibilità che bambini che giocano o altre persone per nulla consapevoli di un possibile rischio vengano a contatto con le colture trattate. Per queste ragioni vengono ancora omologati prodotti fitosanitari per l'impiego non professionale solo se per il periodo successivo al trattamento non sono necessarie misure per ridurre a un livello accettabile il rischio non derivante da derrate alimentari, ossia il rischio che è riconducibile al contatto con piante o parti di piante trattate o all'inalazione di parti di principio attivo volatilizzate e non al consumo di alimenti contenenti residui. Inoltre, l'impiego non professionale di prodotti fitosanitari non deve richiedere misure di riduzione dei rischi volte a proteggere gli abitanti e gli astanti, in particolare misure tecniche volte a ridurre la dispersione o zone cuscinetto non trattate. Nell'ambito professionale si tratta generalmente di misure tecniche volte a ridurre la dispersione e requisiti di distanziamento che non sono attuabili nell'ambito non professionale.

Con questi nuovi criteri viene limitata l'offerta di prodotti fitosanitari per l'impiego non professionale. Un trattamento di superfici non agricole nelle zone d'insediamento (p. es. giardini privati) con prodotti fitosanitari omologati per l'impiego professionale da parte di professionisti in possesso di un'apposita autorizzazione speciale continua a essere possibile, purché siano rispettate le nuove condizioni di cui all'articolo 68 capoverso 4 OPF.

Numero 2

In futuro nelle zone d'insediamento non potranno essere impiegati principi attivi candidati alla sostituzione, a meno che non siano autorizzati per l'agricoltura biologica secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (RS 910.181).

Le attuali categorie di classificazione ed etichettatura riguardanti i pericoli per la salute che escludono prodotti fitosanitari dall'impiego nelle zone d'insediamento vengono estese ai coadiuvanti e completate da altre categorie. Si tratta delle categorie 2 delle classi «Cancerogenicità», «Mutagenicità sulle cellule germinali», «Tossicità per la riproduzione» nonché le classi «Sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle».

I prodotti fitosanitari possono continuare ad essere impiegati nelle zone d'insediamento sono riportati nell'Elenco dei prodotti fitosanitari.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Nel complesso, la presente revisione non comporta cambiamenti sostanziali dei compiti della Confederazione. L'onere per l'attuazione dei criteri di omologazione più rigorosi per i prodotti fitosanitari destinati all'impiego non professionale può essere sostenuto con le risorse disponibili.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni

I previsti criteri di omologazione per i prodotti fitosanitari destinati all'impiego non professionale non generano oneri supplementari per i Cantoni.

5.3 Ripercussioni per i Comuni

La maggior parte delle modifiche contenute in questo avamprogetto non ha ripercussioni per i Comuni, poiché questi non devono svolgere compiti d'esecuzione. I Comuni sono interessati unicamente come utilizzatori nella scelta dei prodotti fitosanitari nelle zone d'insediamento, se gestiscono autonomamente spazi verdi.

5.4 Ripercussioni per l'economia, per l'ambiente e per la salute

I criteri di omologazione più rigorosi per i prodotti fitosanitari destinati all'impiego non professionale hanno conseguenze per l'economia, in quanto viene limitata l'offerta di prodotti per l'impiego non professionale. In determinati casi è tuttavia possibile adeguare le forme di vendita, in modo tale che questi prodotti adempiano i nuovi criteri.

Con il divieto di determinati prodotti fitosanitari per l'impiego da parte dei privati vengono minimizzati i rischi per la salute degli utilizzatori non professionali. Viene altresì migliorata la protezione degli insetti (in particolare delle api e di altri insetti utili) e degli organismi acquatici.